

**STATUTO**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

È costituito un consorzio con attività esterna tra le imprese operanti nella filiera del distretto conciario veneto, denominato "DISTRETTO VENETO DELLA PELLE", disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile e dai seguenti patti.

**Art. 2 - SEDE**

Il Consorzio ha sede nel comune di Arzignano. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti uffici o recapiti, sia in Italia che all'estero.

**Art. 3 - SCOPO E OGGETTO**

3.1. Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare l'attività delle imprese consorziate e di migliorarne la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'acquisizione ed erogazione di beni e servizi funzionali allo sviluppo, anche tecnologico, ed alla razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione dell'attività d'impresa dei singoli consorziati.

3.2. In particolare il Consorzio ha, tra l'altro, per oggetto:

- I) - lo svolgimento di programmi di ricerca e innovazione scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica, di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali e per il risparmio energetico;
- II) - il sostegno nell'internazionalizzazione;
- III) - lo sviluppo di imprenditoria innovativa;
- IV) - la costituzione e gestione di centri di ricerca e laboratori di prova;
- V) - il controllo qualitativo e la prestazione della relativa garanzia per i prodotti delle imprese consorziate;
- VI) - la creazione e promozione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione dei consorziati;
- VII) - la promozione e gestione della formazione professionale degli addetti del settore conciario, in specie per quanto riguarda la tecnologia conciaria ed impiantistica, la ricerca lo sviluppo e l'innovazione, la depurazione e la compatibilità ambientale, i processi di qualità e sicurezza, l'organizzazione aziendale ed il controllo di gestione, la comunicazione esterna ed il marketing;
- VIII) - la promozione di sistemi di acquisto collettivo;
- IX) - l'organizzazione della costituzione di un osservatorio permanente di settore;
- X) - l'assistenza e consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture e di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi e generalmente per lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale;
- XI) - la prestazione di assistenza e consulenza tecnica e legale e la gestione di altri servizi in comune;
- XII) - la partecipazione a manifestazioni fieristiche e lo

**COPIA**

**Allegato "B"**

**Raccolta N. 42166**

**Repertorio N. 171688**

svolgimento di attività promozionali e pubblicitarie;  
XIII) - l'attività di editoria e l'attività di divulgazione di materiale, sia cartaceo che tramite web, relativo ad informazioni, pubblicità ed eventi riguardanti il settore del distretto;

XIV) - lobby e rappresentanza per le aziende appartenenti al distretto.

Il Consorzio potrà inoltre, al fine di perseguire l'oggetto sociale:

- promuovere aggregazioni, integrazioni e reti tra imprese;
- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazioni in altre società od enti aventi scopo analogo od affine;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

Il consorzio potrà operare quale mandatario su singoli progetti per gruppi di imprese, enti e istituzioni preventivamente individuati.

Il Consorzio adotta un Codice Etico al quale ispira i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando, tutti i consorziati alla loro osservanza.

Il Consorzio può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

L'attività finanziaria o l'assunzione di partecipazioni in altre società dovrà essere svolta non come attività principale e non ai fini del collocamento, ma come stabile investimento, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico.

#### **Art. 4 - DURATA**

La durata del consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale termine potrà essere prorogato una o più volte dall'Assemblea straordinaria dei consorziati.

#### **Art. 5 - REQUISITI DEI CONSORZIATI**

5.1. Possono aderire al Consorzio le imprese operanti nella filiera del distretto conciario veneto, con ciò intendendosi le imprese aventi un interesse economico concreto e prevalente nel distretto, e tra queste, a titolo esemplificativo, le imprese conciarie ed in genere di lavorazione e trasformazione pelli e quelle produttrici di impianti, apparecchi e macchinari nonché di prodotti chimici per il settore conciario. Il Consiglio Direttivo definisce le modalità applicative della regola di cui sopra. 5.2. Non possono, in ogni caso, essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali, ovvero falliti, inabilitati o interdetti.

**Art. 6 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI**

6.1. Il Consorzio è aperto all'adesione di imprese in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 5; l'ingresso di nuovi consorziati non costituisce modifica dello statuto.

6.2. Le imprese che intendano entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta, tramite raccomandata A.R. o PEC, al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto, del Codice Etico, dei regolamenti e delle deliberazioni già assunte e di accettarli integralmente, compresi gli obblighi che da questi scaturiscono; la domanda dovrà essere corredata della documentazione necessaria per verificare i requisiti di ammissione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dallo stesso Consiglio per valutare la domanda.

6.3. L'accoglimento della domanda viene deliberato dal Consiglio Direttivo che decide in modo insindacabile ed inappellabile con cadenza semestrale, e precisamente entro la fine del mese di gennaio per le domande pervenute entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente, ed entro la fine del mese di luglio per le domande pervenute entro il 30 (trenta) giugno del medesimo anno.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare domanda di ammissione non prima di un anno.

6.4. Il nuovo consorziato, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione scritta di ammissione, a pena di inefficacia della deliberazione adottata, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura e secondo le modalità previste nel successivo articolo 8.

6.5. Ogni consorziato si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo qualsiasi variazione dell'impresa rilevante ai fini del Registro Imprese, ivi compreso quanto rilevante ai fini dei requisiti di ammissione, nonché a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni che possono influire sull'attività consortile.

6.6. I consorziati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, del regolamento consortile se approvato, che si intende sua parte integrante, del Codice Etico, nonché delle deliberazioni degli organi consortili.

**Art. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE**

7.1. È ammesso il recesso del singolo consorziato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o PEC. Tutte le dichiarazioni di recesso pervenute in corso d'anno saranno discusse e deliberate durante il Consiglio Direttivo di approvazione del bilancio e avranno efficacia a decorrere dal 31 (trentuno) dicembre dell'anno di ricevimento, salvo che sussistano dei contratti in corso stipulati per conto od in nome e per conto del

consorziato recedente, oppure il consorziato sia debitore verso il Consorzio; in tal caso il recesso ha efficacia dalla scadenza e corretta esecuzione dei contratti, e dal pagamento dei debiti pendenti, salvo che il Consiglio Direttivo autorizzi un'efficacia anticipata.

7.2. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti indicati all'art. 5, prescritti per l'ammissione, o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente agli obblighi derivanti dal presente contratto (come a titolo meramente esemplificativo, il mancato pagamento della quota di partecipazione alle spese annuali del Consorzio), dal Codice Etico, dai regolamenti e dalle deliberazioni consortili o a quelli assunti per suo conto dal consorzio.

L'esclusione comporta anche la decadenza da eventuali cariche ricoperte.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

7.3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa dell'azienda o del ramo d'azienda l'acquirente subentra nel rapporto consortile, previa comunicazione al Consiglio Direttivo e purché sussistano i requisiti dell'art. 5. In caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, l'affittuario assumerà automaticamente, per la durata del contratto stesso, la qualifica di consorziato, purché in possesso dei requisiti indicati all'art. 5, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (da effettuarsi a cura del consorziato affittante entro dieci giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto di affitto suddetto) e conseguente deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

7.4. La decisione di esclusione ha effetto immediato e dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese entro trenta giorni.

7.5. In caso di recesso o di esclusione il consorziato non avrà diritto alla liquidazione della quota di partecipazione né ad alcun rimborso od indennizzo su contributi versati. Il consorziato receduto od escluso risponde degli obblighi consortili e di quelli assunti dal consorzio a suo nome o per suo conto prima della data di efficacia della esclusione o del recesso. Il consorziato receduto od escluso è obbligato al pagamento dei contributi consortili maturati, sino alla data di efficacia del recesso, e precisamente fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di ricevimento della dichiarazione di recesso ai sensi del precedente articolo 7.1, o dell'esclusione.

#### **Art. 8 - FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI**

8.1. Il fondo consortile, di ammontare variabile, è formato dalle quote di partecipazione versate al momento dell'ammissione al consorzio. Il fondo consortile sarà costituito anche da eventuali contributi in conto capitale erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici, e dall'importo delle eventuali pena-

lità che saranno pagate dai consorziati.

8.2. La quota di partecipazione di ciascun consorziato determina il contributo iniziale al fondo consortile; la quota è definita in rapporto al numero di dipendenti in forza come di seguito indicato. Il contributo iniziale è determinato in misura non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per ciascuna quota e potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo.

Il numero delle quote di partecipazione spettanti a ciascun consorziato è determinato secondo le seguenti classi:

- fino a 10 (dieci) dipendenti 1 (una) quota;
- oltre 10 (dieci) e fino a 50 (cinquanta) dipendenti 3 (tre) quote;
- oltre 50 (cinquanta) e fino a 100 (cento) dipendenti 6 (sei) quote;
- oltre 100 (cento) e fino a 200 (duecento) dipendenti 9 (nove) quote;
- oltre 200 (duecento) e fino a 300 (trecento) dipendenti 12 (dodici) quote;
- oltre 300 (trecento) e fino a 500 (cinquecento) dipendenti 15 (quindici) quote;
- oltre 500 (cinquecento) dipendenti 18 (diciotto) quote.

8.3. La quota di partecipazione è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, salvo quanto disposto all'art. 7.3.

8.4. Il contributo iniziale deve essere versato in unica soluzione entro il termine previsto dall'art. 6.4 che precede.

8.5. Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire, in proporzione alle quote di partecipazione possedute, alle spese del Consorzio mediante il versamento di un contributo annuale stabilito per ogni singolo consorziato dal Consiglio Direttivo, sulla base del conto preventivo disposto dallo stesso Consiglio, salvo conguaglio a consuntivo; qualora non sia predisposto il bilancio preventivo, il contributo annuale è determinato sulla base del conto consuntivo.

8.6. L'assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del Consorzio.

8.7. Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

8.8. Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile.

#### **Art. 9 - ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il o i Vice Presidenti;

- e) l'organo di controllo, se nominato;
- f) il Comitato Esecutivo, se nominato.

**Art. 10 - ASSEMBLEA**

10.1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto di voto secondo il seguente criterio:

- 1 (una) quota di partecipazione 1 (un) voto;
- 3 (tre) quote 2 (due) voti;
- 6 (sei) quote 3 (tre) voti;
- 9 (nove) quote 4 (quattro) voti;
- 12 (dodici) quote 5 (cinque) voti;
- 15 (quindici) quote 6 (sei) voti;
- 18 (diciotto) quote 7 (sette) voti.

Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un altro consorziato, purché privo di cariche sociali, da un amministratore/legale rappresentante o da un dipendente dell'impresa stessa. Nessun consorziato può avere più di 3 (tre) deleghe. La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

10.2. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante lettera raccomandata AR o PEC, contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'ordine del giorno, da inviare almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata con telegramma, posta elettronica o a mezzo fax, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nella stessa lettera di convocazione può essere fissato il giorno anche per la seconda convocazione. Non ha diritto di intervento né di voto il consorziato inadempiente agli obblighi contrattuali e statutari.

10.3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà dei voti spettanti ai consorziati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai consorziati.

La seconda convocazione può avvenire anche nello stesso giorno, purché fissata ad ora diversa. Le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei presenti e/o rappresentati.

10.4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno due terzi dei voti dei consorziati, ed in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la maggioranza dei voti dei consorziati. La seconda convocazione può avvenire anche nello stesso giorno, purché fissata ad ora diversa. Le deliberazioni in prima convocazione ed in seconda convocazione sono prese col voto favorevole della maggioranza dei voti dei consorziati.

10.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato

dall'assemblea anche tra i non soci, e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

10.6. L'assemblea ordinaria è competente a:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) nominare i membri dell'organo di controllo, se nominati;
- c) determinare i loro eventuali compensi, nonché eventuali ulteriori compensi per il Comitato Esecutivo;
- d) approvare il bilancio annuale;
- e) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- f) deliberare sull'approvazione e modificazione del Codice Etico e dei regolamenti interni, proposti dal Consiglio Direttivo.

10.7. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro argomento riservato alla sua competenza per legge o per Statuto.

#### **Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

11.1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea dei consorziati, la quale ne determina, di volta in volta, il numero dei componenti, che dovranno complessivamente essere non meno di 5 (cinque) e non più di 15 (quindici). Potranno essere nominati membri del Consiglio Direttivo sia singoli consorziati, sia rappresentanti di associazioni rappresentative delle imprese consorziate, sia soggetti esterni.

Ogni associazione, chiamata a fare parte del Consiglio Direttivo, dovrà designare il proprio rappresentante. La designazione deve essere effettuata per iscritto, mediante invio di raccomandata AR o PEC, entro e non oltre il giorno antecedente alla scadenza del mandato. Ai fini della designazione dovrà essere comunicato alle suddette associazioni l'avviso di scadenza del mandato almeno 60 (sessanta) giorni prima.

La nomina del rappresentante è comunque necessariamente subordinata alla sussistenza di uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) l'essere titolare o legale rappresentante di un'impresa consorziata;
- b) l'essere delegato dal titolare e/o dal rappresentante legale di un'impresa consorziata.

11.2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, nel corso del mandato del Consiglio venissero a mancare uno o più Consiglieri in rappresentanza di una Associazione di categoria, l'Associazione di riferimento dovrà nominare, entro 30 (trenta) giorni, altro rappresentante con gli stessi requisiti richiesti dallo statuto.

Tali nomine dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

Pur tenendo conto di quanto innanzi previsto, se nel corso del

mandato, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti nominati del Consiglio Direttivo si riduce a meno di due terzi, il Consiglio intero decade. In tal caso il Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare al più presto l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

11.3. I Consiglieri durano in carica tre anni, scadono dopo l'approvazione del bilancio e possono essere rieletti consecutivamente nella stessa carica solo per tre trienni consecutivi.

11.4. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per la gestione del Consorzio, salvo i poteri spettanti all'assemblea.

Il Consiglio è competente a:

- a) predisporre il bilancio;
- b) determinare la misura del contributo annuale ed aggiornare la misura del contributo iniziale, in conformità alle disposizioni del presente statuto;
- c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi;
- d) deliberare sull'ammissione, sulle domande di recesso e sull'esclusione dei consorziati;
- e) promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative;
- f) predisporre il Codice Etico e i regolamenti interni per l'esecuzione del contratto consortile da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) nominare eventualmente il Direttore.

11.5. Il Consiglio Direttivo sceglie tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se questi non sono nominati direttamente dall'assemblea dei consorziati.

11.6. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e da uno a tre Consiglieri.

11.7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in luoghi anche diversi dalla sede del consorzio, con lettera raccomandata AR o PEC, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione, e delibera con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di urgenza la convocazione deve essere inviata almeno due giorni prima. Le riunioni di Consiglio potranno avvenire anche mediante utilizzo di mezzi di comunicazione telematica quali sistemi di videoconferenza o teleconferenza, purché tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed assistervi, possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti; verificandosi tali condizioni, la riunione del Consiglio deve considerarsi tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura del verbale e la sottoscrizione da parte di entrambi.

11.8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.



In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.9 I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, non intervengono alle riunioni, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza viene notificata all'interessato dal Presidente.

Alla riunione devono essere invitati, se ed in quanto nominati, i membri dell'organo di controllo, senza diritto di voto.

11.10 Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Direttivo in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

#### **Art. 12 - PRESIDENTE**

12.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto alla carica di Presidente, per tre mandati consecutivi.

12.2. Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del consorzio.

Egli è competente a:

a) rappresentare il Consorzio di fronte a terzi e in giudizio e nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte, anche per giudizi di revocazione e cassazione;

b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;

c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;

d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;

e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del consorzio.

12.3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di dimissioni, morte, ovvero di impedimento permanente, tale carica verrà automaticamente ricoperta dal Vice-Presidente più anziano d'età o in caso di impedimento o rinuncia di questi dall'altro Vice-Presidente se presente, ovvero in caso di impedimento o di rinuncia di entrambi i Vice-Presidenti, dal Consigliere più anziano di età.

12.4 Venendo a mancare il presidente, l'adunanza del Consiglio Direttivo per la nuova elezione deve essere tenuta entro quindici giorni ed il Presidente così nominato dura in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente sostituito.

#### **Art. 13 - VICE PRESIDENTE**

I Vice Presidenti possono essere fino a due e assistono il presidente in tutti i suoi compiti.

Il Presidente può per giustificati motivi, delegare parte dei suoi compiti ai Vice Presidenti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da un Vice Presidente da lui designato. In mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di

età.

Il Vice o i Vice Presidenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti alla medesima carica, per tre mandati consecutivi.

#### **Art. 14 - DIRETTORE**

14.1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore.

14.2. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e, se nominato, del Comitato Esecutivo; assiste il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio; dirige tutta l'attività degli uffici e dei servizi consortili. Può assumere i poteri di rappresentanza ed amministrazione delegati eventualmente dal Consiglio.

#### **Art. 15 - ORGANO DI CONTROLLO**

Il Consorzio, ove ritenuto opportuno o necessario per una migliore vigilanza dell'andamento economico e finanziario, potrà dotarsi di un organo di controllo.

L'organo di controllo è nominato, nella forma alternativa di un collegio di revisori contabili o di un revisore unico, dall'Assemblea dei consorziati, la quale ne determina modalità di nomina, numero dei componenti, funzioni e, più in generale, tutti gli aspetti organizzativi derivanti e conseguenti alla sua istituzione.

All'attività del revisore si applicano in quanto compatibili le norme del codice civile che disciplinano le società per azioni.

#### **Art. 16 - BILANCIO**

16.1. Gli esercizi annuali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno: alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre all'organo di controllo, se ed in quanto nominato, e all'approvazione dell'assemblea dei consorziati.

16.2. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati ma deve essere destinato ai fondi di patrimonio netto non divisibile.

#### **Art. 17 - SCIoglimento**

17.1. L'assemblea dei consorziati potrà deliberare l'anticipato scioglimento del Consorzio nei casi previsti dall'articolo 2611 del Codice Civile, nonché per la perdita del fondo consortile, con le modalità fissate nel presente articolo.

17.2. Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati secondo le modalità fissate dall'assemblea.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri. Durante il periodo della liquidazione il Consorzio potrà solamente svolgere le operazioni inerenti la liquidazione del patrimonio consortile. L'eventuale residuo importo del Fondo consortile che risulti ancora disponibile sarà restituito pro-quota ai consorziati secondo le modalità che l'Assemblea vorrà stabili-

re.

**Art. 18 - CLAUSOLA ARBITRALE**

18.1. Le eventuali controversie che sorgessero tra i consorziati o tra costoro e il Consorzio, anche se promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, od anche tra il Consorzio ed i richiedenti l'adesione, nonché le controversie aventi ad oggetto la validità delle decisioni degli organi consortili, saranno sottoposte a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, che qui si intende integralmente richiamato. Le parti pertanto si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

18.2. Le eventuali controversie tra i consorziati o tra costoro e il Consorzio, anche se promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo ovvero nei loro confronti e concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, e dei regolamenti consortili, nonché le controversie aventi ad oggetto la validità delle decisioni degli organi consortili, per le quali non sia stato possibile ricorrere, per qualsiasi motivo, al tentativo di conciliazione di cui al paragrafo 18.1 o per le quali il tentativo di conciliazione non abbia dato esito positivo, saranno decise mediante arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, da un collegio di tre arbitri, in conformità al relativo Regolamento che qui si intende integralmente richiamato. L'arbitrato sarà rituale con decisione secondo diritto; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

**Art. 19 - ALTRE NORME**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile relative alle società per azioni.

F.TO: BOSCHETTI RICCARDO

F.TO: MICHELE COLASANTO NOTAIO (Sigillo)